

N. 04568/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10705/2015 REG.RIC.



**REPUBBLICA ITALIANA**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 10705 del 2015, proposto da:

... omissis ... , rappresentati e difesi dall'avv. ...., con domicilio eletto presso  
..... in Roma, via .....

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso  
gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di .....

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, decreto M.I.U.R. n 325 del 3.6.2015 "  
nella parte in cui non prevede alcuna possibilità' di inserimento nella fascia aggiuntiva (iv  
fascia), per i docenti in possesso di diploma di maturità magistrale abilitante conseguito  
entro l'anno scolastico 2001/2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della  
Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata  
in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che, con riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati;

Considerato che, peraltro, per quanto attiene alla richiesta di inserimento nelle G.A.E. con riserva sussiste, per consolidato orientamento della sezione nella materia, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito;

Considerato che, pertanto, allo stato, non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta istanza cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza *bis*) respinge l'istanza cautelare.

Compensa tra le parti costituite le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)